



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 600

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 2 aprile 2012

**INDICE****Commissioni riunite**5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Lunedì 2 aprile 2012

**Plenaria**

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
BALDASSARRI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 19.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che il Governo intende proporre alcune modifiche agli emendamenti 3.0.1000 e 4.1000, presentati dai Relatori la scorsa settimana.

Il sottosegretario CERIANI illustra le modifiche suggerite dal Governo all'emendamento 3.0.1000, soffermandosi sulle correzioni all'articolo 8, comma 24, da cui viene espunto il riferimento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; inoltre, viene proposta una riformulazione del comma 24-bis, al fine di garantirne l'assenza di oneri finanziari; si interviene, quindi, sull'articolo 12, in materia di contributo unificato nel processo tributario.

Per quanto concerne l'emendamento 4.1000, le proposte correttive del Governo intervengono sulla lettera *h*), comma 12-*bis*, al fine di stabilire che la prima rata dell'IMU venga versata applicando le aliquote di base e rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 luglio di quest'anno, le modifiche, sulla base del gettito della prima rata, delle aliquote e delle detrazioni IMU, in modo da assicurare comunque il raggiungimento dell'ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012. Nel confermare che la prima rata dell'IMU sui fabbricati rurali sarà pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, si introduce, come criterio di individuazione della ruralità, non solo l'altitudine dei comuni, ma anche la redditività dei terreni; altresì, viene proposto un intervento correttivo sugli immobili di interesse storico-artistico, aumentando dal 15 al 25 per cento la quota deducibile delle spese connesse al contratto di locazione.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) domanda se le proposte correttive suggerite dal Governo modifichino l'impianto sanzionatorio del Patto di stabilità interno.

Il sottosegretario CERIANI assicura che su questo punto resta immutata la versione iniziale degli emendamenti dei Relatori.

Il senatore MORANDO (*PD*) rammenta la portata normativa contenuta nell'emendamento dei Relatori relativa alle sanzioni collegate al Patto di stabilità interno.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatori, accolgono le proposte correttive avanzate dal Governo e riformulano in un testo 2 gli emendamenti 3.0.1000 e 4.1000.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) chiede che venga fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei Relatori testé riformulati.

Il senatore VACCARI (*LNP*) sottolinea la necessità che i due emendamenti dei Relatori appena riformulati siano forniti di apposita relazione tecnica.

Dopo un intervento incidentale del presidente AZZOLLINI (*PdL*), il presidente BALDASSARRI, avvertendo che la relazione tecnica è in corso di acquisizione, propone di fissare per le ore 9 di domani il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 3.0.1000 (testo 2) e 4.1000 (testo 2), dedicando l'odierna seduta all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e la cui portata normativa non sia toccata dalla riformulazione dei due emendamenti dei Relatori.

Le Commissioni riunite convengono su tali proposte.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ricorda che tra gli emendamenti accantonati è presente la propria proposta 3.90 (testo 3), sulle banche di credito cooperativo.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) fa presente che su tale tematica è stato anche presentato anche l'emendamento 3.82.

I senatori AGOSTINI (*PD*) e BARBOLINI (*PD*) dichiarano che i senatori del Gruppo del Partito democratico aggiungono la propria firma alle proposte 3.82 e 3.90 (testo 3).

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

I RELATORI e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO, dopo aver ribadito che il loro parere si intende contrario su tutte le proposte su cui la Commissione bilancio ha formulato un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.3, purché corretto con l'inserimento della parola «e» prima delle parole «nei casi».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) accoglie la proposta di correzione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

L'emendamento 1.3 (testo corretto) viene quindi posto in votazione e approvato.

Successivamente, il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira l'emendamento 1.0.2.

Sugli emendamenti di contenuto analogo 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10, il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che le Commissioni riunite hanno già bocciato proposte di simile tenore, dichiara la disponibilità ad esprimere un parere favorevole, qualora i presentatori riformulino le proposte, nel senso di fare riferimento alle certificazioni, rilasciate dal Ministero dell'interno o dalla Protezione civile, relative alle spese sostenute nel febbraio di quest'anno dagli enti locali, a causa dell'emergenza neve.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che su tali emendamenti la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per carenza di copertura: pertanto, fa presente

che il proprio parere, come Relatore, potrebbe essere favorevole soltanto qualora venisse risolto tale aspetto, a prescindere da eventuali riformulazioni.

Il sottosegretario CERIANI avverte che sulla questione dell'emergenza neve è in corso un tavolo di confronto tra il Governo e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di trovare un punto di accordo circa la valutazione, ai fini del Patto di stabilità interno, delle spese sostenute dai Comuni.

Per quanto concerne la proposta di riformulazione suggerita dal presidente Baldassarri, si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il senatore LEGNINI (*PD*) invita il Governo a produrre, nella giornata di domani, elementi più concreti circa l'andamento del tavolo di confronto con l'ANCI, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie indispensabili per coprire la deroga al Patto di stabilità interno.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea la rilevanza del tema affrontato da tali emendamenti e l'opportunità di riformularli, individuando una congrua copertura finanziaria.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ribadisce la necessità di individuare una congrua copertura all'emendamento 1.0.6, che, nel merito, risulta quello più corretto ad affrontare il tema in esame.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia come l'approvazione di tali emendamenti abbia assunto una minore rilevanza, alla luce del fatto che il Senato, la scorsa settimana, in sede di esame del decreto-legge in materia di semplificazioni, ha ripristinato il meccanismo basato sul rifinanziamento automatico del Fondo per le spese impreviste, attraverso un incremento delle accise di competenza statale, con la conseguenza che, dal punto di vista contabile, il Governo risulta possedere uno strumento operativo per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali.

Il presidente BALDASSARRI, in considerazione dell'assenza della necessaria copertura finanziaria, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, trasformandoli in ordini del giorno che impegnino il Governo, eventualmente nel corso della seconda lettura presso la Camera dei deputati, ad individuare le risorse indispensabili a permettere ai comuni di scomputare dal Patto di stabilità interno le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza neve.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), accogliendo l'invito della Presidenza, fa proprio l'emendamento 1.0.6 e lo ritira, per trasformarlo in un ordine del giorno.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ribadisce la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1000 (testo 2) e 4.1000 (testo 2), avvertendo che, qualora la relazione non venisse fornita, verrebbe inficiata la decisione di fissare, per le ore 9 di domani, il termine di presentazione dei relativi subemendamenti.

Il presidente BALDASSARRI assicura che sono in corso contatti con il Governo per acquisire materialmente la relazione tecnica, peraltro già predisposta, che sarà poi messa a disposizione di tutti i senatori.

Sugli identici emendamenti da 2.17 a 2.23 i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO formulano un parere favorevole.

Gli identici emendamenti da 2.17 a 2.23 sono, quindi, messi contestualmente in votazione ed approvati.

Successivamente, il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.25 (testo 2) e lo ritira per trasformarlo in un ordine del giorno che viene accolto dal Governo.

Sugli identici emendamenti da 2.27 a 2.29 i RELATORI esprimono un parere favorevole, mentre il sottosegretario CERIANI suggerisce una proposta di riformulazione basata su osservazioni tecniche dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), richiamandosi ad alcune pronunce della Corte costituzionale, censura il recepimento passivo delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate da parte del Parlamento.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) si dichiara d'accordo con la proposta di riformulazione avanzata dal Governo, in quanto funzionale a prevenire contenziosi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) esprime l'intenzione di mantenere ferma la versione iniziale dell'emendamento 2.27.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) apprezza la proposta del Governo e annuncia la riformulazione dell'emendamento 2.28.

Il senatore MORANDO (*PD*), analogamente, aggiunge la propria firma all'emendamento 2.29, al fine di riformularlo nel senso suggerito dal Governo.

Il presidente BALDASSARRI dispone, comunque, di mantenere l'accantonamento degli emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29, al fine di approfondire la proposta di riformulazione del Governo.

Previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, viene poi respinto l'emendamento 2.36 (testo 2).

L'emendamento 2.39 viene ritirato dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), mentre il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) fa proprio e ritira l'identico emendamento 2.40.

Il Sottosegretario CERIANI esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.49, in quanto esso comporta la duplicazione di una norma vigente.

L'emendamento 2.49 viene ritirato dal presentatore, senatore GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*).

Dopo che i RELATORI e il GOVERNO hanno formulato un avviso favorevole, posto ai voti viene approvato l'emendamento 2.50.

In seguito, i RELATORI e il GOVERNO formulano parere contrario sulla proposta emendativa 3.12.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) evidenzia come tale proposta sia finalizzata a consentire la deroga al divieto di utilizzo del contante sopra i 1000 euro anche per i cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea, in modo da evitare una caduta dei flussi turistici.

Il sottosegretario CERIANI ricorda che, sotto il profilo giuridico, non è possibile prevedere per i cittadini di altri Stati dell'Unione Europea un trattamento, in materia di utilizzo del contante, diverso da quello imposto ai cittadini italiani. A tale riguardo ricostruisce la *ratio* della normativa contenuta nell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge in esame.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) avverte che la norma di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge rischia di comportare minori entrate, a causa di una flessione del numero dei turisti in transito in Italia.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottolinea le implicazioni del limite all'utilizzo del contante sul settore dei mercati agroalimentari all'ingrosso.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda che, a prescindere dalle valutazioni di merito, l'emendamento 3.12, come altri di analogo tenore, reca profili di criticità sul piano finanziario: pertanto, in qualità di relatore, esprime un avviso contrario.



La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), pur invitando il Governo a riflettere sulla delicatezza della tematica, accetta di ritirare l'emendamento 3.12.

Il senatore GIARETTA (*PD*) ritira l'emendamento 3.23 (testo 2), per trasformarlo nell'ordine del giorno n. 14, che viene messo in votazione ed approvato.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ha ritirato l'emendamento 3.500, i RELATORI e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole sull'emendamento 3.26 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono, quindi, un parere contrario sull'emendamento 3.34.

Il senatore LEGNINI (*PD*), firmatario dell'emendamento, ne illustra le ragioni, spiegando che esso è finalizzato a potenziare l'attività di riscossione dei tributi.

Il sottosegretario CERIANI, considerato il fatto che sulla tematica toccata dall'emendamento è in corso un confronto tra il Governo e l'ANCI, invita il presentatore a ritirare la proposta, per trasformarla in un ordine del giorno.

Dopo un intervento incidentale del senatore D'UBALDO (*PD*), il senatore LEGNINI (*PD*) accetta l'invito del Governo e ritira l'emendamento 3.34, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Con l'avviso favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene poi approvato l'emendamento 3.47.

Successivamente, i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario sulla proposta emendativa 3.48 (testo 2).

Il senatore VACCARI (*LNP*) dichiara incomprensibile la formulazione di un parere contrario, posto il fatto che la modalità di pagamento dell'accisa sugli impianti azionati da energie rinnovabili avviene già oggi attraverso una forma di autodichiarazione e che il calcolo incentrato sull'autoconsumo non comporta una perdita di gettito.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che il ricorso all'autocertificazione potrebbe comunque determinare un'erosione della base imponibile.

L'emendamento 3.48 (testo 2), messo ai voti, viene respinto.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli identici emendamenti 3.74, 3.81, 3.89, 3.117 e 3.128 che vengono messi contestualmente in votazione e respinti.

Il presidente BALDASSARRI sospende la seduta delle Commissioni riunite.

*La seduta, sospesa alle ore 20,40, riprende alle ore 21,40.*

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 3.82 è stato ritirato.

I senatori AGOSTINI (PD), PICHETTO FRATIN (PdL), LAN-  
NUTTI (IdV) e FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) sottoscrivono, a nome delle rispettive parti politiche, l'emendamento 3.90 (testo 3), che, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, viene posto in votazione e approvato.

L'emendamento 3.92 è quindi respinto. L'emendamento 3.109 (testo 2) è fatto proprio e ritirato dal senatore PICHETTO FRATIN (PdL).

Il presidente AZZOLLINI (PdL), relatore, anche a nome del presidente Baldassari, relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione, si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 3.114, rilevando che esso intende apportare una condivisibile integrazione alla normativa stabilita a livello nazionale, anche se la misura proposta non garantisce un risultato di semplificazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) ribadisce le finalità dell'emendamento, che attribuisce alle regioni una facoltà e non un obbligo.

Il presidente BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), relatore, puntualizza ulteriormente che il requisito del possesso di idoneo misuratore fiscale, per l'assegnazione di aree pubbliche, non può ritenersi soddisfatto con la semplice presenza di un registratore di cassa in capo al soggetto richiedente.

Il senatore LEGNINI (PD) ritiene pregiudiziale verificare quale sia la previsione della normativa nazionale, per quanto riguarda la concessione in utilizzo in aree pubbliche ai venditori ambulanti. Se il possesso del misuratore fiscale è previsto in termini di obbligatorietà, allora si propone di introdurre una deroga a una disposizione legislativa nazionale. Viceversa se tale elemento è già previsto come una facoltà, allora l'emendamento sarebbe privo di portata normativa.

Il senatore TANCREDI (PdL) ritiene che l'emendamento, per come è formulato, contenga un'indicazione assolutamente chiara: si attribuisce

alle regioni la mera facoltà di subordinare l'utilizzazione di uno spazio pubblico al possesso del requisito previsto.

Il sottosegretario CERIANI fornisce alcuni chiarimenti in merito al contenuto dell'emendamento. La normativa nazionale prevede come obbligatorio il possesso di idoneo misuratore fiscale, ai fini dell'assegnazione di un'area pubblica per l'esercizio di un'attività economica; essa contempla però una serie di deroghe a tale obbligo. Di conseguenza l'emendamento avrebbe un suo contenuto normativo. Tuttavia, considerata la specificità della misura, riterrebbe preferibile un ritiro dell'emendamento.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in relazione alle deroghe elencate dal sottosegretario Ceriani, esprime, a titolo personale, una netta contrarietà all'ipotesi prevista dall'emendamento, soprattutto perché, in caso di suo accoglimento, potrebbero risultare favorite alcune categorie di venditori ambulanti per le quali sussiste il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), preso atto dell'orientamento del Governo, ritira l'emendamento 3.114.

Sull'emendamento 3.116 (testo 2), il presidente AZZOLLINI (*PdL*), a nome dei relatori, propone ai presentatori una riformulazione, sulla quale preannuncia un parere favorevole.

Il senatore PEGORER (*PD*) accetta l'invito del presidente Azzollini e riformula l'emendamento in un testo 3, pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e STRADIOTTO (*PD*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 3.116 (testo 3) che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto in votazione e approvato.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) ritira il proprio emendamento 3.121, sostanzialmente assorbito dall'emendamento 3.0.1000 (testo 2) dei relatori.

Sull'emendamento 3.143 il sottosegretario CERIANI propone una riformulazione in un testo 2, con la previsione di un tetto massimo alla fruizione, chiarendo che le somme eccedenti concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) accoglie la proposta e riformula l'emendamento 3.143 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 3.143 (testo 2), con il parere favorevole dei Relatori e del Rappresentante del Governo, è posto in votazione e approvato.

Sull'emendamento 3.155 (testo 2), il sottosegretario CERIANI formula un invito al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno, dichiarandosi disponibile ad accoglierlo. Precisa infatti che il Governo ha intenzione di procedere a una revisione organica della tassazione sugli aeromobili e che presenterà quindi uno specifico emendamento durante l'esame alla Camera dei deputati. Pertanto in tale sede la questione sollevata dall'emendamento potrà trovare un'adeguata soluzione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritira quindi l'emendamento 3.155 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sulla stessa tematica.

L'emendamento 3.0.7, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, viene posta in votazione e respinto.

Su invito dei relatori, gli emendamenti 3.0.8, 3.0.9 (dopo essere stato fatto proprio dal senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), 3.0.10, 3.0.12, 3.0.15 e 3.0.22 sono ritirati dai rispettivi presentatori, dal momento che intervengono su tematiche affrontate nella proposta 3.0.1000 (testo 2) dei relatori.

Il sottosegretario CERIANI propone una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.0.13, preannunciando su di essa un parere favorevole.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal rappresentante del Governo, ritiene che con la riformulazione proposta non si introduca una soluzione definitiva al problema delle scadenze fiscali previste nel mese di agosto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea che la proposta del Governo è senz'altro migliorativa. Accetta pertanto la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 3.0.13, pubblicata in allegato al resoconto.

L'emendamento 3.0.13 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il sottosegretario CERIANI invita a ritirare gli emendamenti concernenti la misura massima del contributo all'IFEL, sottolineando che con l'emendamento 4.1000 (testo 2) dei relatori, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio, si chiarisce che il contributo annuale all'IFEL rimarrà sostanzialmente invariato rispetto alla misura attualmente prevista.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) accogliendo tale invito, ritira gli emendamenti 4.4, 4.7, 4.8 e 4.9.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritira i propri emendamenti 4.5 e 4.6, di cui richiama le finalità. Ritiene infatti di particolare importanza l'impostazione della proposta 4.6 che intende consentire ai comuni di individuare sul mercato, attraverso un'apposita gara, i soggetti ai quali affidare i compiti di studio e analisi svolti attualmente dall'IFEL.

Il sottosegretario CERIANI invita a ritirare gli emendamenti che intervengono su alcuni aspetti specifici della disciplina dell'IMU, per concentrare l'esame sull'emendamento 4.1000 (testo 2) e sui relativi subemendamenti.

In accoglimento di tale invito, il senatore AGOSTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.10 e 4.14.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.22, 4.23 e 4.24 e 4.26.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 (testo 2), 4.81 e 4.82.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.26 e presenta l'ordine del giorno G/3184/37/5 e 6, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CERIANI accoglie l'ordine del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 4.27.

Sull'emendamento 4.28, i RELATORI e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento 4.28, sottolineando la contraddittorietà della politica fiscale adottata dal Governo, che intende assoggettare all'IMU i fabbricati inagibili e mantenere l'esenzione da tale imposta per gli immobili detenuti dalle fondazioni bancarie, dimostrando ancora una volta un atteggiamento di sudditanza nei confronti dei banchieri.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottoscrive l'emendamento 4.28.

Il sottosegretario CERIANI precisa che l'avviso di contrarietà sull'emendamento discende da una valutazione di carattere tecnico. Infatti secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale alle fondazioni bancarie va riconosciuta la natura di persone giuridiche private senza finalità di lucro. Di conseguenza l'assoggettamento all'IMU di tali organismi cree-

rebbe profili di disparità di trattamento con gli altri enti del settore *no profit*.

L'emendamento 4.28 viene quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) fa proprio e ritira l'emendamento 4.33, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 4.41.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) fa proprio e ritira l'emendamento 4.45.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira il proprio emendamento 4.48 (testo 2).

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira l'emendamento 4.51 dopo averlo fatto proprio. Presenta quindi l'ordine del giorno G/3184/44/5 e 6, pubblicato in allegato al resoconto, che viene accolto dal sottosegretario CERIANI.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite vengono di accantonare nuovamente l'emendamento 4.52 (testo 2), per consentire alla 5<sup>a</sup> Commissione di esprimere il suo parere sui profili finanziari.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), in merito al contenuto del predetto emendamento, ricorda che di recente analoghe proposte di modifica hanno ricevuto una valutazione positiva, per quanto riguarda la compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MUSI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 4.53.

Su invito del relatore AZZOLLINI (*PdL*), il senatore VACCARI (*LNP*) ritira gli emendamenti 4.54 (testo 2) e 4.55.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritira quindi gli emendamenti 4.56 (testo 2), 4.57 e 4.58, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 4.59 (testo 2).

Sul suddetto emendamento i RELATORI si rimettono alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario CERIANI esprime un parere contrario.

L'emendamento 4.59 (testo 2) viene posto in votazione e respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO sono respinti l'emendamento 4.61 e le proposte 4.62 e 4.68 (di identico contenuto).

Su proposta del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), le Commissioni riunite convengono di accantonare nuovamente l'emendamento 4.64 (testo 2).

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) ritira gli emendamenti 4.65 (testo 2), 4.74 (testo 2), 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33 (testo 2), 4.0.34 e 4.0.35.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'emendamento 4.73.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) ritira gli emendamenti 4.0.13 e 4.0.16, dopo averlo fatto proprio.

Con il parere contrario dei RELATORI e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 4.80, gli identici 4.0.4, 4.0.6 e 4.0.39, 4.0.11 e 4.0.12 (testo 2).

Il senatore D'UBALDO (*PD*) segnala l'importanza del proprio emendamento 4.0.26, con il quale si intende salvaguardare la possibilità che la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali possa continuare a essere svolta da un soggetto pubblico, accogliendo una soluzione che tiene conto del confronto già in corso tra l'ANCI e l'Agenzia delle entrate.

Il sottosegretario CERIANI ricorda che l'argomento è oggetto della trattativa con l'ANCI e ritiene quindi più opportuno, pur ribadendo l'attenzione del Governo al tema, che l'emendamento sia ritirato. Preannuncia infatti l'intenzione del Governo di presentare una sua proposta di modifica in sede di esame alla Camera, considerato che la riscossione degli enti locali deve essere inquadrata in un accordo più complessivo tra il Governo e l'ANCI. Dichiarò comunque la disponibilità a valutare con favore un eventuale ordine del giorno.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), considerata l'intenzione del Governo di intervenire con una modifica presso l'altro ramo del Parlamento, riterrebbe sostanzialmente inutile presentare un ordine del giorno. Preferisce quindi ritirare l'emendamento 4.0.26.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) fa infine proprio l'emendamento 4.0.40 e lo ritira.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea che l'emendamento 8.3 (testo 2) reitera proposte di modifica già esaminate in precedenti occasioni.

Si intende introdurre il meccanismo della convergenza di interessi tra cliente e prestatore per favorire l'emersione di imponibile non dichiarato. È consapevole che in sede di prima applicazione le agevolazioni fiscali previste determinerebbero minori entrate. Tuttavia, già a partire dal secondo anno successivo alla loro applicazione, si dovrebbe ottenere un maggior gettito, considerata l'emersione di una più ampia base imponibile. È altresì consapevole che le misure proposte presentano dei profili più generali e sistematici rispetto a una mera semplificazione, in analogia del resto con numerosi emendamenti presentati da altri Gruppi parlamentari. Di conseguenza propone di accantonare nuovamente l'emendamento, sulla base di quanto deciso per altre proposte di modifica.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene necessario approfondire gli effetti sul gettito della misura proposta, dal momento che potrebbero esservi problemi di copertura anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di introduzione della norma.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare nuovamente l'emendamento 8.3 (testo 2).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira l'emendamento 8.6.

In relazione al gruppo degli emendamenti all'articolo 8, che intervengono sulla previsione concernente la predisposizione di liste selettive di contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate, il sottosegretario CERIANI propone al senatore Pichetto Fratin, primo firmatario dell'emendamento 8.18, una riformulazione in un testo 2 sulla quale preannuncia un parere favorevole. Esprime quindi un parere contrario sugli identici emendamenti 8.12 e 8.13 nonché sulla proposta 8.22.

A titolo personale il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) si dichiara a favore della soppressione del comma 8 dell'articolo 8, sottolineando che la disposizione in esso prevista consente all'Agenzia delle entrate di procedere alle attività di accertamento in misura eccessivamente discrezionale.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) osserva che la misura proposta dal Governo sembra avere una portata innovativa abbastanza limitata, dal momento che l'Agenzia delle entrate è già in grado di procedere alla compilazione di tali liste e può procedere ad accertamenti anche sulla base di segnalazioni anonime. Pertanto lo strumento in esame potrebbe avere una limitata efficacia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, sottolinea che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo è una soluzione di sintesi equilibrata e condivisibile che permetterebbe di raggiungere un accordo su una materia attualmente oggetto di contro-



versie politiche. Da un lato occorre ribadire, anche da un punto di vista culturale, la necessità di promuovere atteggiamenti di adesione spontanea agli obblighi fiscali. Dall'altro occorre anche salvaguardare la posizione dei contribuenti in regola. Fa quindi presente ai componenti del Partito della Libertà che sarebbe un errore politico giungere a una rottura in fase di votazione degli emendamenti in questione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) osserva che l'Agenzia delle entrate ha già il potere di compilare liste di contribuenti infedeli e di compiere accertamenti in modo discrezionale. Sottolinea quindi che con il suo emendamento 8.18 si corre il rischio di introdurre delle limitazioni all'esercizio delle funzioni istituzionali degli organi accertatori dell'amministrazione fiscale. Del resto tale rischio è insito anche nella misura originariamente proposta dal Governo ed esso non viene scongiurato neanche con la riformulazione proposta dal sottosegretario Ceriani. Pertanto ritira il proprio emendamento 8.18 e raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento 8.13, di tenore suppressivo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Barbolini e sottolinea che anche il senatore Pichetto Fratin sembra preoccuparsi della necessità di introdurre delle linee di indirizzo alle attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate. Il problema è pertanto quello di individuare una formula normativa che consenta di conciliare le opposte esigenze della massima discrezionalità e della previsione di vincoli stringenti all'effettuazione delle verifiche fiscali. A suo parere tale soluzione è contenuta nella riformulazione proposta dal sottosegretario Ceriani. Sopprimere il comma 8 dell'articolo 8 sarebbe pertanto un grave errore dal punto di vista politico e sul piano del messaggio che si trasmette all'opinione pubblica. Preso atto dell'orientamento del Partito della Libertà, invita il rappresentante del Governo a presentare un autonomo testo di modifica alla disposizione prima citata.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ricorda che è dovere del Parlamento approvare vere disposizioni normative e non semplice norme manifesto, come sarebbe la riformulazione proposta dal Governo.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) condivide le argomentazioni del senatore Pichetto Fratin, soprattutto considerato che il comma 8 dell'articolo 8 non integra il complesso dei poteri attribuiti all'Agenzia delle entrate, ma concorre invece ad alimentare un clima di sospetto fiscale e può determinare effetti opposti. Si deve tenere infatti presente che il contribuente sottoposto ad accertamenti, in base a segnalazioni anche anonime, può sempre opporsi e ottenere la vittoria in giudizio se la situazione di fatto non corrisponde alla segnalazione stessa. Occorre dunque ripudiare logiche di tipo mediatico nell'individuare gli strumenti di lotta all'evasione fiscale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea negativamente che si sta contribuendo a creare uno stato di vera e propria polizia fiscale, che nega ai contribuenti anche i più elementari diritti di difesa. Il Governo proclama il proprio impegno nella lotta all'evasione ma non adotta le misure necessarie, come la confisca dei patrimoni di provenienza illecita e introduce disposizioni in deroga allo statuto dei contribuenti. In tal modo si costringe il Parlamento ad accogliere acriticamente i testi legislativi proposti dall'Agenzia delle entrate, ignorando le precise indicazioni della Corte costituzionale a salvaguardia dell'autonomia decisionale delle Camere.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 8.13, concorda con il senatore Barbolini sul fatto che la lotta all'evasione sia assolutamente prioritaria, per accrescere l'equità del sistema fiscale. In tal senso ritiene ammissibili anche i controlli a sorpresa nelle località turistiche. Tuttavia con la misura sulle liste selettive si rischia di lasciare il campo libero a comportamenti pericolosi e fiscalmente controproducenti, con la moltiplicazione delle segnalazioni anonime.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) si associa all'invito al rappresentante del Governo a presentare uno specifico emendamento su cui raccogliere un ampio consenso. Da tale punto di vista non ritiene infatti auspicabile che si giunga a una divisione politica sul tema delle liste selettive.

Il sottosegretario CERIANI presenta quindi a nome del Governo l'emendamento 8.1000, pubblicato in allegato al resoconto, interamente sostitutivo del comma 8 dell'articolo 8.

Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che si procederà prima alla contestuale votazione degli identici emendamenti 8.12 e 8.13, considerato il loro carattere soppresivo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara a nome della propria parte politica il voto contrario agli emendamenti 8.12 e 8.13 e preannuncia invece il voto favorevole all'emendamento 8.1000, la cui approvazione risulta fondamentale per obiettive esigenze di lotta all'evasione fiscale e non, come obiettato dai senatori del Partito della Libertà, per ragioni di carattere mediatico. Peraltro il testo proposto non è invasivo nei confronti dei contribuenti e indica all'Agenzia delle entrate le modalità migliori per utilizzare lo strumento delle liste selettive.

Gli identici emendamenti 8.12 e 8.13 vengono messi contestualmente in votazione e, a parità di voti, risultano respinti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) esprime disappunto per l'esito della votazione e per le modalità con cui sono stati esaminati gli emendamenti sulle liste selettive, sottolineando che è stato disatteso il pa-

riere favorevole preannunciato dai senatori nelle precedenti sedute e sostanzialmente ribadito prima della votazione. Ritiene che l'esito negativo sia stato favorito unicamente da considerazioni di carattere demagogico e, con l'approvazione dell'emendamento 8.1000, si corre anche il rischio di introdurre una misura lesiva dei più basilari principi di civiltà giuridica.

Preannuncia quindi l'intenzione di abbandonare i lavori delle Commissioni riunite al termine della votazione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), anche considerando l'esito della precedente votazione, preannuncia il voto favorevole all'emendamento 8.1000, che ritiene comunque migliorativo del testo originariamente proposto dal Governo con il comma 8 dell'articolo 8.

L'emendamento 8.1000 viene quindi messo ai voti e approvato, con conseguente preclusione della votazione dell'emendamento 8.22.

Con il parere contrario dei RELATORI e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO viene respinto l'emendamento 8.25.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ricorda che l'obiettivo del proprio emendamento 8.26 è quello di chiarire che i termini per gli accertamenti in materia di IVA sono raddoppiati, in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, soltanto a condizione che essa sia presentata prima della scadenza dei termini stessi. Ribadisce che si intende introdurre un principio di civiltà e di tutela del contribuente, con cui correggere la prassi che consente di raddoppiare i termini di accertamento, trasmettendo la denuncia relativa ad alcuni reati tributari, dopo la loro scadenza.

Il sottosegretario CERIANI precisa che l'intervento normativo in questione è oggetto della delega fiscale in corso di approvazione e rientra in un insieme di previsioni nell'ambito penale tributario, di cui fanno parte anche le norme sull'abuso del diritto e sull'elusione fiscale. Preannuncia inoltre che il primo decreto di attuazione della delega conterrà tali interventi e chiede quindi al senatore De Angelis di ritirare l'emendamento per presentare un ordine del giorno, dichiarandosi disponibile ad accoglierlo nel caso in cui contenga un impegno al Governo a procedere, con il primo decreto di attuazione della delega fiscale, a introdurre una disciplina organica della materia.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) rileva che l'emendamento trae origine da una serie di casi che sono giunti anche all'attenzione della Corte costituzionale. La misura ha inoltre un evidente profilo di semplificazione e non ritiene quindi che vi siano ostacoli a un suo inserimento nel decreto-legge.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), dopo aver richiamato le previsioni contenute nell'articolo 331 del codice di procedura penale, sottolinea

che l'emendamento consentirebbe di risolvere una problematica che si presenta con grande frequenza nei rapporti con l'amministrazione fiscale.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene opportuno porre particolare attenzione agli effetti che l'approvazione dell'emendamento potrebbe produrre. Si rischia infatti di abbreviare anche i termini per la prescrizione dei reati tributari, attenuando quindi anche gli strumenti di lotta all'evasione.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene preferibile insistere per la votazione dell'emendamento, chiedendo al rappresentante del Governo di riferire quali sono gli orientamenti della Corte costituzionale.

Il sottosegretario CERIANI, pur ribadendo che l'emendamento non va nella direzione sbagliata, tuttavia sottolinea il carattere estremamente complesso della questione, che richiede un intervento più ponderato ed equilibrato. Si deve infatti tener presente che la Corte costituzionale, con una sua sentenza, ha ritenuto sostanzialmente legittimo il raddoppio dei termini di accertamento. Perciò la portata dell'intervento andrebbe oltre l'oggetto e le finalità del decreto-legge. Reitera quindi l'invito a ritirarlo per presentare un ordine del giorno.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) invita il presentatore a considerare la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno, assumendosi quindi un impegno particolarmente stringente a correggere in tempi brevi i profili critici riscontrati. A tali condizioni ritiene più opportuno rinviare la trattazione della materia a un'altra sede, per l'esame più approfondito. Si associa quindi all'invito al ritiro per presentare un ordine del giorno.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) condivide l'invito al ritiro e a presentare un ordine del giorno, nel quale si potrebbe prevedere l'impegno del Governo a fornire specifiche direttive all'Agenzia delle entrate, nel senso di vietare le condotte a cui ha fatto riferimento il senatore De Angelis.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, ritira l'emendamento 8.26 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) si dichiara a favore della presentazione di un ordine del giorno nei termini emersi in precedenza e auspica la tempestiva approvazione di una norma che garantisca i diritti dei contribuenti contro le condotte improprie dell'amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario CERIANI ribadisce la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno, quando ne sarà formalmente presentato il testo.

I RELATORI e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 8.27, 8.28 e 8.29, che vengono messi contestualmente in votazione e respinti.

I RELATORI invitano poi i presentatori a ritirare l'emendamento 8.32, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere si intende contrario.

Il sottosegretario CERIANI si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

Dopo che il senatore MUSI (*PD*) ha ricordato la finalità dell'emendamento 8.32, il primo firmatario, senatore Barbolini, lo ritira, per trasformarlo in un ordine del giorno, auspicando che ciò contribuisca ad individuare una soluzione condivisa sulla importante tematica della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nella filiera degli appalti.

Dopo che la presidenza ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 8.34, i RELATORI e il RAPPRESENTANTE del GOVERNO formulano parere contrario sugli emendamenti 8.35 (testo 2) e 8.44 (testo 2), che, con distinte votazioni, vengono respinti.

La senatrice LEDDI (*PD*) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 8.72 in un testo 2, dotato della necessaria copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 8.72, in attesa di valutarne la riformulazione.

Previo parere contrario dei Relatori e del Governo, viene poi respinto l'emendamento 8.73.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritira l'emendamento 8.74.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la firma all'emendamento 8.75 e lo ritira.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritira la proposta 8.76.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la firma all'emendamento 8.78, avvertendo che esso deve intendersi come subemendamento riferito alla proposta dei Relatori 3.0.1000 (testo 2).

Identica precisazione viene svolta dal senator MUSI (*PD*) con riguardo all'emendamento 8.79.

Previo parere contrario dei Relatori e del Governo, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 8.81.

L'emendamento 8.0.16 viene accantonato.

Previo parere contrario dei Relatori e del Governo, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 10.1.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) illustra la finalità dell'emendamento 10.8 (testo 2), riguardante le condizioni che precludono la partecipazione a gare per il rilascio o il rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici.

Il sottosegretario CERIANI esprime parere favorevole, a condizione che l'emendamento venga riformulato in un testo 3, in modo da consentire la partecipazione alle gare ai soggetti indagati, ma non a quelli imputati.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) riformula l'emendamento in un testo 3, recependo le indicazioni del Governo.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'emendamento 10.8 (testo 3) verrà esaminato nella giornata di domani.

Dopo che il senatore GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ha ritirato l'emendamento 12.2, viene disposto l'accantonamento della proposta 12.0.1 (testo 2).

Vengono, quindi, ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.13, 12.0.15 e 12.0.16.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) aggiunge poi la firma agli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26, annunciandone il ritiro.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente BALDASSARRI avverte che la seduta antimeridiana delle ore 9 di domani, martedì 3 aprile, è posticipata alle ore 10. Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 00,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.3**

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie».*

---

**Art. 2.****2.17**

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---

**2.18**

GIARETTA

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o*

ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

---

## 2.19

BONFRISCO

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---

## 2.20

FERRARA

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---

## 2.21

DE ANGELIS

*Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---



**2.22**

SCIASCIA, SPEZIALI, MORRA, PAOLO FRANCO, MUSI, PAOLO ROSSI, COSTA, MAZZARACCHIO, LEDDI, GALLO, NESSA

*Al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---

**2.23**

BONFRISCO

*Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».*

---

**2.50**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*«13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi"».*

---

**Art. 3.****3.26 (testo 2)**

SAIA, PICHETTO FRATIN, CURSI, FLERES, TANCREDI

*All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, le parole: "1° maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2012";

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché l'attestazione, da parte di un medico di base o di una struttura pubblica, delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero documentazione, rilasciata dall'autorità giudiziaria o dalla struttura penitenziaria, che attesti lo stato di detenzione.

4-sexies. Entro il 31 maggio 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'Ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui

al comma 4-*sexies*, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza.

---

### 3.47

LATRONICO, BONFRISCO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente al consumo di detta energia''.

b) all'articolo 55, comma 5 dopo le parole: ''impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore'', sono inserite le seguenti: ''ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente''».

---

### 3.90 (testo 3)

Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-*bis* e 36-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. In aggiunta all'importo di riduzione del recupero previsto dall'articolo 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n, 214, il Fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto di euro 20.000.000 per l'anno 2012».

---

### **3.116 (testo 3)**

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede, meditante utilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma".

---

### **3.143 (testo 2)**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:*

"16-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 52, comma 1, inserire prima della lettera *a-bis*) la seguente lettera: "*aa*) le somme di cui alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 50 concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 11.500 euro";

B) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole "50, comma 1, lettere *a*), *b*)", eliminare la parola "*c*9".

16-ter. Le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti l'ammontare indicato nel comma 1, costituiscono reddito ai sensi dell'articolo 50. Comma 1, lettera *c*) del TUIR, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*".

---

**3.0.1000 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)*

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.».

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54:

1) al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) il comma 7 dell'art. 102 è sostituito dal seguente:

"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo

piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

#### **Art. 8.**

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "nel deposito IVA", sono aggiunte le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto"».

*Al comma 23 apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo, dopo le parole "legge 13 maggio 1999, n. 133", aggiungere le seguenti: ", nonché con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Al comma 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo le parole "l'Agenzia delle entrate è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate";

b) al secondo periodo le parole "l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio" e la parola "potrà" è sostituita dalla seguente "potranno";

c) al quinto periodo le parole "l'Agenzia delle entrate non potrà" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno";

d) al sesto periodo, le parole: "sul bilancio dell'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

"24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "appuntati e finanziari" del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del "ruolo ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

**Art. 9.**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:*

«3-*bis*. Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento 450/2008, e della connessa IVA all’importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono anche espressamente recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

3-*ter*. L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-*bis*, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-*bis*, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, previsto al comma 3-*bis*, tiene luogo a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-*bis*, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3-*quater*. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-*bis*, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3-*quinquies*. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-*bis* ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono ef-



fettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*sexies*.

3-*sexies*. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.».

### Art. 10.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:

a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre" ;

b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio";

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "I prelievi sulle vincite di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", a decorrere dal 1° settembre 2012,".

b) Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi: "9-*bis*. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non rimosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco".

9-*ter*. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "q-*quater*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

9-*quater*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010.».

**Art. 12.**

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 11 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e 9,"", sono inserite le seguenti "ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,"";

b) in fine, sono soppresse le parole: "e tributaria".

3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.".

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente: "39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2011, n. 65, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese

di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”».

---

### **3.0.13 (testo 2)**

BARBOLINI, D’UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 3-bis.**

1. All’articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 Agosto 2006, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legislativo del 9 Luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”».

---

#### **Art. 4.**

### **4.1000 (testo 2)**

I RELATORI

#### **Art. 4.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All’articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni situati al di sopra dei mille metri di altitudine di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;

*b)* nel comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall’imposta municipale propria.”;

b) al comma 3, dopo le parole "imposta municipale propria" sono aggiunte le seguenti: "relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze,";

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono soppresse; dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: "; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.";

b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) al comma 5, le parole: "pari a 130" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 135";

d) al comma 8 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.";

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.”;

f) al comma 10, al penultimo periodo, dopo le parole: ”30 dicembre 1992, n. 504”, sono aggiunte le seguenti: ”; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.”;

g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17.”;

h) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

”12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito *internet www.finanze.gov.it*. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il luglio 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammon-

tare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti allo gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.''.

*i)* al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '' ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano'';

*d)* dopo il comma 5, inserire i seguenti:

''5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera *h)*, comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni'';

*5-ter.* Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

*5-quater.* Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

*5-quinquies.* Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi *36-bis* e *36-ter* dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011..

*5-sexies.* La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 238.950.000 per per l'anno 2012 e di euro 167.850.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in proporzione agli incrementi di gettito derivanti dalla disapplicazione della riserva statale di cui ai commi 10 e 11 dello stesso articolo 13.

*5-septies.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 37, comma *4-bis*, ultimo periodo, dopo le parole: ''di Burano'' sono aggiunte le seguenti: ''e per gli immobili riconosciuti

di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42'';

*b)* all'articolo 90, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25 per cento risulti al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.'';

*e)* dopo il comma 12, inserire i seguenti:

''12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera *a*), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppresse le seguenti parole: ''e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: ''30 giugno'' con le seguenti: ''31 ottobre'' (già commi 12-*quater* e 12-*quinquies* della lettera *b*), punto *h*)».

*Conseguentemente:*

## **Art. 8.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

''4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi''».

**Art. 8.**

**8.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi."

---